



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI

dcc 60 del 19.12.2016 modifica con D.C.C. n. 20 del 12.6.2017, con D.C.C. n. 14 del 05/02/2020
e con D.C.C. n. 10 del 10/03/2025

INDICE

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Riferimenti generali, ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Settori di intervento
- Art. 4 bis Criteri e modalità di erogazione dei contributi per le giovani coppie
- Art. 4 ter ABROGATO
- Art. 4 quater ABROGATO
- Art. 4 quinquies Criteri e modalità di erogazione dei contributi per miglioramento del benessere fisico, psichico e sociale della persona attraverso l'attività motoria e sportiva
- Art. 4 sexies Criteri per l'erogazione di contributi per iniziative con finalità culturali e ricreative, di sostegno a tradizioni popolari, a solennità storiche e civili
- Art. 4 septies Criteri per l'erogazione di contributi per iniziative con finalità di promozione e sviluppo economico
- Art. 5 Soggetti beneficiari

TITOLO I – Concessione del patrocinio comunale

- Art. 6 Oggetto
- Art. 7 Modalità di concessione

TITOLO II Concessione di contributi ordinari e straordinari

- Art. 8 Concessione di contributi ordinari
- Art. 9 Criteri per la concessione di contributi ordinari
- Art. 10 Concessione di contributi straordinari
- Art. 11 Erogazione dei contributi
- Art. 12 Obblighi dei beneficiari
- Art. 13 Decadenza
- Art. 14 Pubblicazione degli atti di concessione di contributi

TITOLO III – Assegnazione di locali di proprietà comunale

- Art. 15. Oggetto
- Art. 16 Locali oggetto di assegnazione e procedimento
- Art. 17 Criteri di valutazione
- Art. 18 Modalità di richiesta
- Art. 19 Canone e recupero forfettario delle spese
- Art. 20 Comodato gratuito
- Art. 21 Procedimento di assegnazione dei locali
- Art. 22 Responsabilità
- Art. 23 Vigilanza e custodia
- Art. 24 Norme di comportamento dei beneficiari
- Art. 25 Revoca dell'utilizzo

TITOLO IV - Concessione temporanea di attrezzature comunali destinate allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni e iniziative

- Art. 26 Oggetto
- Art. 27 Domanda di concessione
- Art. 28 Rilascio della concessione
- Art. 29 Risarcimento per danni

TITOLO V – Disposizioni finali

- Art. 30 Collegamenti con il piano anticorruzione
- Art. 31 Disposizioni di rinvio
- Art. 32 Entrata in vigore

Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina la concessione da parte del Comune di Vigarano Mainarda di contributi e di altri benefici di natura economica a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di funzioni istituzionali, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'art. 118 della Costituzione.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare e ad ottimizzare l'erogazione di risorse economiche e l'attribuzione di vantaggi economici in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte della comunità locale.
3. L'articolazione generale del dispositivo risponde all'esigenza di mantenere i più alti livelli di trasparenza dell'azione amministrativa del Comune di Vigarano Mainarda e alla volontà di migliorare i livelli di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche a sostegno del rafforzamento dell'attività culturale, sportiva, sociale e produttiva della comunità locale.

Art. 2. - RIFERIMENTI GENERALI, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto dall'articolo 12 della legge n.241/1990 e dall'art. 7, comma 1 della legge n. 131/2003 in ordine alla regolamentazione degli interventi economici finalizzati al coinvolgimento dei cittadini e dei loro organismi aggregativi nella realizzazione dei processi di sviluppo delle funzioni amministrative delegate all'Amministrazione.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi al regime applicativo dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) **Contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività esercitata dal soggetto richiedente sulla base di una programmazione per lo meno annuale. I contributi ordinari possono essere erogati ad associazioni sole se iscritte all'Albo comunale delle associazioni e del volontariato.
 - b) **Contributi straordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi o iniziative giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo, non programmabili ad inizio esercizio finanziario e non aventi carattere di ripetitività;
 - c) **Patrocinio**: riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;
 - d) **Altri benefici**: prestazioni di servizi, fruizione di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale;
 - e) **Servizio competente**: l'articolazione organizzativa del Comune, competente nella gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento.
 - f) **Albo comunale**: elenco delle associazioni tenuto dall'Amministrazione comunale.

Art. 4 – SETTORI DI INTERVENTO

La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:

A. Promozione e sviluppo di comunità, iniziative di solidarietà sociale:

per gestione attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale;

per attività di inclusione sociale rivolte a categorie svantaggiate.

B. Formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani:

per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e delle politiche giovanili;
per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative;
per incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche;
per iniziative volte alla promozione della cultura e dell'alfabetizzazione digitale in diverse fasce della popolazione;
per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati;
per progetti di qualificazione dell'offerta formativa;
per iniziative e attività volte a promuovere e favorire e rendere effettivo il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;

C. Cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici:

per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città, comprese le attività per il mantenimento e promozione delle tradizioni e festività locali;
per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura della città;
per la valorizzazione e il rilancio della cultura e delle istituzioni culturali;
per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico, fotografico e artistico.

D. Sport e tempo libero:

per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive;
per attività e iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani;
per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;
per iniziative pubbliche aggreganti per il tempo libero.

E. Tutela dell'ambiente:

per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico;
per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
per iniziative a favore della tutela della fauna urbana;
per iniziative innovative volte ad incentivare e tutelare il verde pubblico, la gestione sostenibile dei rifiuti, l'energia sostenibile in un'ottica complessiva di adattamento ai cambiamenti climatici, per promuovere la mobilità sostenibile, per migliorare la qualità dell'aria e complessivamente per diminuire gli inquinanti sul territorio ed in atmosfera.

F. Promozione della mobilità sostenibile:

per l'organizzazione di iniziative ed eventi volti alla promozione della mobilità sostenibile, in particolare per quanto riguarda la crescita della consapevolezza dei cittadini sull'importanza della modifica dei comportamenti individuali verso una mobilità sostenibile.

G. Turismo e animazione della città, promozione del territorio:

per l'organizzazione di eventi e iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri, aventi finalità di promozione culturale, richiamo turistico, valorizzazione commerciale e marketing territoriale;
per le attività e le iniziative di promozione del territorio.

H. Sviluppo economico:

per iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale;
per promozione di progettazioni da parte di titolari di esercizi commerciali e di pubblici esercizi, singoli o costituiti in associazione, volte alla riqualificazione e valorizzazione della rete commerciale del territorio comunale;
per iniziative volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in connessione con attività legate alle eccellenze distintive del territorio.

I. Diritti umani, relazioni internazionali:

per iniziative ed eventi legati alla promozione dei diritti umani ed alla educazione alla pace;
attività di sensibilizzazione, promozione di progettualità e di iniziative di carattere socio-culturale, legate alla cooperazione internazionale, al dialogo interculturale ed alle attività promosse nell'ambito dei gemellaggi di città.

L. Protezione civile:

per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile;
per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
per contribuire economicamente nei confronti dei privati che hanno subito danni in conseguenza di eventi calamitosi;
per sostenere le associazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile.

M. Innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione:

per l'organizzazione e la promozione di eventi e manifestazioni che abbiano come obiettivo la promozione della cultura d'innovazione sociale e rigenerazione urbana;
per attività volte a promuovere la tutela dei beni comuni, il riuso e l'economia della condivisione;

N. Attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute:

per lo svolgimento di attività educative e formative;
per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività;
per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.

Art.4 bis - ABROGATO

Art.4 ter - ABROGATO

1. I contributi saranno erogati tenendo conto dei seguenti criteri, ritenuti prioritari:

- 1) operare in ambito sociale, nelle situazioni di bisogno e di disagio sociale;
- 2) promuovere situazioni di benessere della persona e sviluppo armonico dell'identità personale e sociale;
- 3) operare come centro per anziani in quanto luogo di socializzazione, di incontro e aggregazione dedicato alle persone anziane e non solo, con lo scopo di favorire la vita di relazione, l'attività culturale e ricreativa degli anziani, nonché di contrastare l'isolamento, l'emarginazione e la regressione psico-fisica, di migliorare l'autosufficienza e di favorire il benessere psico-fisico;
- 4) perseguire obiettivi di promozione della socialità giovanile, di prevenzione del disagio sociale e del rischio di esclusione sociale; favorire condizioni sociali, nonché progetti che riducano la possibilità di intraprendere percorsi di dipendenza e devianza e processi di emarginazione ed isolamento;
- 5) promuovere progetti per le pari opportunità, per contrastare la violenza di genere, per la conciliazione dei tempi vita-lavoro e per la condivisione della cura all'interno della famiglia, per sostenere l'occupabilità femminile, per riaffermare il valore sociale della maternità e paternità;
- 6) perseguire finalità di assistenza ed aiuto a destinazione collettiva; perseguire obiettivi e fini di solidarietà umana.
- 7) incidenza del volontariato ed entità del coinvolgimento di volontari tra i cittadini.

Art. 4 quinquies - CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE FISICO, PSICHICO E SOCIALE DELLA PERSONA ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA.

1. I contributi saranno erogati tenendo conto dei seguenti criteri, ritenuti prioritari:

- 1) promozione dell'attività motorio sportiva delle associazioni operanti senza fini di lucro;
- 2) promozione delle attività sportive nelle scuole e incentivazione del rapporto con le istituzioni scolastiche;
- 3) promozione dell'avviamento della pratica sportiva in particolare dei bambini, dei giovani, degli anziani, dei soggetti più svantaggiati;
- 4) tutela della salute dei praticanti l'attività motoria, intesa come mezzo di prevenzione, tutela, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, come forma di prevenzione delle malattie e dei comportamenti sedentari;
- 5) promozione e sostegno di attività specifiche a favore di atleti diversamente abili;
- 6) promozione della pratica motorio-sportiva come forma di promozione dell'integrazione sociale a favore delle fasce meno favorite della popolazione;

- 7) promozione della pratica sportiva come forma di prevenzione del disagio sociale e del rischio di esclusione sociale;
- 8) organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi a favore della cittadinanza e dell'interesse collettivo;
- 9) incidenza del volontariato ed entità del coinvolgimento di volontari tra i cittadini.

Art. 4 sexies - CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CON FINALITÀ CULTURALI E RICREATIVE, DI SOSTEGNO A TRADIZIONI POPOLARI, A SOLENNITÀ STORICHE E CIVILI.

1. I contributi saranno erogati tenendo conto dei seguenti criteri, ritenuti prioritari:

- 1) rilevanza delle iniziative, progetti, attività svolta in rapporto agli interessi della collettività. Rilevanza delle finalità volte a creare occasioni di crescita culturale e a migliorare la qualità del tempo libero e della vita; diffusione della cultura e dell'arte in tutte le sue forme; valorizzazione delle tradizioni locali, storiche e le solennità civili e religiose, dell'immagine e del territorio di Vigarano Mainarda, di personalità di Vigarano Mainarda.
- 2) incidenza del volontariato e coinvolgimento di un folto numero di volontari tra i cittadini;
- 3) grado di originalità ed innovatività delle iniziative, progetti, attività proposti;
- 4) capacità di creare partecipazione e interesse nei cittadini; tipologia di pubblico che si prevede e previsione di affluenza prevista; partecipazione delle scuole.
- 5) le azioni svolte devono essere volte all'interesse dell'intera comunità e al servizio di essa e si terrà conto della gratuità di accesso alle manifestazioni da parte dei cittadini.

Art. 4 septies - CRITERI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CON FINALITÀ DI PROMOZIONE E SVILUPPO ECONOMICO.

1. I contributi saranno erogati per progetti o iniziative volti incentivare la creazione, promuovere e valorizzare le attività economiche territoriali ed i suoi prodotti tipici, o finalizzati ad approfondire la professionalità e formazione degli operatori economici, con i criteri di seguito riportati:
 - a) Presentazione della richiesta da parte di associazioni iscritte all'albo comunale o da parte di amministrazione pubbliche o enti pubblici in genere;
 - b) Preventivo patrocinio delle iniziative da parte dell'amministrazione comunale (escluso per le iniziative di amministrazioni pubbliche o enti pubblici in genere);
 - c) Iniziative pubbliche o comunque rivolte a tutti gli appartenenti locali delle categorie economiche coinvolte;
 - d) Finanziamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande solo se gratuite per i fruitori, nonché accessorie e marginali rispetto alla finalità della singola iniziativa richiesta a contributo.

Art. 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i seguenti soggetti, che operano nell'ambito degli specifici settori di intervento di cui all'articolo 4:
 - a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere, anche per il co-finanziamento di attività imprenditoriali del territorio comunale;
 - b) enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali;
 - c) associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
 - d) libere forme associative, associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
 - e) persone fisiche residenti nel territorio comunale, salvo quanto previsto all'ultimo periodo della lettera M dell'art.4 ed altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale.
 - f) enti ecclesiastici;
 - g) istituti scolastici pubblici e privati.
2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

TITOLO I – CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

Art. 6 – OGGETTO

1. Il titolo I del presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio da parte dell'Amministrazione comunale e della contestuale autorizzazione all'utilizzo dello stemma comunale.
2. Ai fini del presente regolamento si intende con "patrocinio" il riconoscimento del valore civile, morale, sociale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, espressione della simbolica adesione del Comune alle iniziative e manifestazioni organizzate che assumano un particolare rilievo istituzionale o rivestano contenuti e significati di interesse per la comunità locale nei settori di attività di cui al presente regolamento.

Art.7 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

1. I soggetti interessati devono presentare una domanda al Sindaco almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento e l'eventuale richiesta di spazi o locali da occupare.
2. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio.
3. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
4. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario, si applicano integralmente gli articoli del titolo II del presente regolamento.
5. Il patrocinio è concesso dal Sindaco sentita la Giunta comunale.
6. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune.
7. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune limitatamente all'iniziativa.
8. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa patrocinata deve recare la seguente dicitura: "con il patrocinio del Comune di Vigarano Mainarda".

TITOLO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

Art. 8 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario e con l'approvazione del Piano degli Obiettivi relativo all'esercizio definisce annualmente la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari e la programmazione delle attività da sostenere economicamente nell'ambito dei settori di intervento specificati nel precedente art.4 del presente regolamento
2. Periodicamente i servizi comunali competenti adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari, in coerenza con la programmazione stabilita dalla giunta comunale con il PEG e/o con specifico atto di indirizzo.
3. Nel bando devono essere indicati:
 - a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari e la percentuale massima del 70% a copertura delle spese sostenute;
 - b) i settori di intervento;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici;
 - f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - g) le modalità di erogazione del contributo.
4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso il sito dell'Amministrazione Comunale.
5. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile del servizio competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dal presente Regolamento e dal bando.
6. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il Responsabile del servizio competente può

avvalersi di una Commissione tecnica appositamente nominata.

Art. 9 – CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI

1. Nella valutazione delle richieste di contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente o la commissione esaminatrice, adottano i seguenti criteri:
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - quantità, qualità e livello di innovatività delle attività e delle iniziative programmate;
 - sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici;
 - partecipazione del richiedente a partenariati formalizzati, anche tramite dichiarazioni d'intenti, con altre associazioni e/o soggetti non aventi scopo di lucro sul territorio comunale.
2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 8, possono essere previsti ulteriori criteri di valutazione in relazione alla specificità dei vari settori di intervento.

Art. 10 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. In caso di iniziativa avente carattere di straordinarietà la Giunta Comunale decide, con atto di indirizzo, indicante anche la tipologia del sostegno, in ordine all'opportunità o meno di sostenere l'iniziativa tenuto conto:
 - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, della città;
 - dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - della sussistenza di altre forme di sostegno provenienti da altri soggetti pubblici;
 - della gratuità dell'iniziativa;
 - del coinvolgimento di più associazioni/soggetti senza scopo di lucro nell'iniziativa proposta.
2. Il responsabile del servizio competente con propria determinazione dispone l'erogazione del contributo.

Art. 11 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. I contributi (ordinari e straordinari) sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente.
2. L'erogazione del contributo è sottoposta alla disciplina fiscale in essere al momento della sua liquidazione.
3. I contributi (ordinari e straordinari) saranno liquidati a seguito di presentazione di rendicontazione corredata degli idonei giustificativi delle spese sostenute la cui attinenza rispetto all'iniziativa realizzata sarà valutata dal responsabile della struttura.
4. Le spese complementari ed accessorie rispetto agli obiettivi perseguiti dall'iniziativa dovranno essere congrue e di modico valore.
5. I contributi ordinari e straordinari saranno erogati a fronte di una dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Associazione di essere in regola con l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi previsti per legge.

Art. 12 – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Vigarano Mainarda".
3. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
4. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso l'Associazione risulti non in regola con l'adempimento degli obblighi fiscali e contributivi previsti per legge, fino all'assolvimento degli obblighi stessi.

Art. 13 – DECADENZA

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 12, i beneficiari decadono dal contributo concesso:

- a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
- b) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso un contributo straordinario non siano stati svolti entro un anno dalla concessione del contributo. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
- c) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.
- d) in caso di mancata presentazione della rendicontazione prevista per la concessione dei contributi ordinari e straordinari e/o la mancata presentazione degli idonei giustificativi delle spese complessive sostenute inerenti l'iniziativa realizzata, con necessità di restituzione da parte dell'Associazione della quota del contributo eventualmente anticipata dal Comune.

Art. 14 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- 1. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento:
 - sono inseriti nell'Albo comunale dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al DPR 7 aprile 2000 n. 118;
 - quelli superiori a mille euro sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Amministrazione, nei tempi e secondo le modalità previste dagli art. 26 e 27 del Dlgs 33/2013.

TITOLO III – ASSEGNAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 15 – OGGETTO E DEFINIZIONI

- 1. Il titolo III del presente Regolamento disciplina l'assegnazione in uso di locali di proprietà comunale. Le associazioni regolarmente costituite che richiedono l'utilizzo dei locali dovranno:
 - essere iscritte all'Albo comunale delle associazioni tenuto dall'Amministrazione comunale;
 - non avere in proprietà o in uso altri locali idonei e disponibili, ovvero esibire un provvedimento di sfratto;
 - accettare tutte le disposizioni di cui al presente regolamento;
- 2. Gli spazi possono essere assegnati in locazione, in concessione o in comodato d'uso, a seconda della tipologia dell'edificio, esclusivamente per attività compatibili con la loro destinazione d'uso;
- 3. L'assegnazione in uso dei locali di proprietà comunale può avere durata variabile:
 - ☐ Continuativa, quando il locale è assegnato a un soggetto tramite contratto di locazione/concessione/comodato per un periodo maggiore di sei mesi;
 - ☐ Temporanea, quando il locale è assegnato a un soggetto tramite contratto di locazione/concessione/comodato per un periodo minore o uguale a sei mesi;
 - ☐ Occasionale, quando il locale è assegnato in via non esclusiva ad un soggetto di cui all'art.5 tramite autorizzazione rilasciata dal servizio competente per un periodo limitato nell'arco della settimana.
- 4. Oltre ai locali l'Amministrazione può eventualmente valutare, dietro espressa richiesta, la possibilità di concedere in uso o in comodato alle associazioni che utilizzano i locali stessi, beni mobili strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione.

Art. 16 – LOCALI OGGETTO DI ASSEGNAZIONE E PROCEDIMENTO

- 1. I locali dell'Amministrazione Comunale possono essere assegnati con canone agevolato e/o con recupero forfettario delle spese di gestione (acqua, luce, gas, pulizia fosse biologiche, spese manutenzione programmata, condominiale ecc.....).
- 2. Il Comune, in caso di necessità, può disporre temporaneamente dell'utilizzo dei locali assegnati, dandone comunicazione all'assegnatario con congruo anticipo.
- 3. Il Comune ha la possibilità di far cessare in qualsiasi momento il godimento del locale per ragioni di pubblico interesse.
- 4. Alle associazioni ed organismi che si occupano di protezione civile previsti all'interno del Piano di Protezione Civile Comunale, l'Amministrazione Comunale può assegnare, su richiesta e se disponibili, spazi per lo svolgimento della propria attività di protezione civile e per il ricovero delle attrezzature. In questi casi le Associazioni ed organismi sono dispensati dalla richiesta periodica di assegnazione degli spazi e del pagamento del canone e del rimborso forfettario delle utenze.

Art. 17 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. I locali vengono assegnati per utilizzo continuativo o temporaneo alle Associazioni iscritte all'Albo comunale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 15, rispettando, laddove possibile, le richieste delle associazioni stesse, e attenendosi ai seguenti criteri di carattere generale:

- a) favorire le associazioni presenti da tempo nel tessuto sociale di Vigarano Mainarda, con comprovata capacità organizzativa e con ampia adesione di associati;
- b) favorire le associazioni capaci di collegamento sul territorio con istituzioni e altri soggetti operanti nel campo dell'Associazionismo locale;
- c) favorire le Associazioni capaci di programmare attività rilevanti sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, con particolare attenzione alle iniziative rivolte ad un ampio coinvolgimento della cittadinanza;
- d) assicurare opportunità di fruizione anche alle Associazioni minori e di nuova costituzione.

2. Hanno la precedenza nell'assegnazione le associazioni che, fermo restando i requisiti essenziali di cui al comma 1:

- non dispongono di alcun locale;
- hanno lo sfratto esecutivo non dovuto a morosità;
- dispongono di locali non idonei allo svolgimento delle proprie attività;
- si rendono disponibili a condividere i locali loro assegnati con altri soggetti no profit, perseguendo formule di accordo tra le parti, al fine di ottimizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Art. 18 – MODALITA' DI RICHIESTA

1. Le associazioni interessate a utilizzare i locali di proprietà comunale devono presentare idonea domanda indirizzata al Sindaco.

2. La suddetta domanda dovrà contenere:

- il nome dell'Associazione richiedente, nonché quello del suo legale rappresentante;
 - dichiarazione aggiornata del numero dei soci;
 - il locale del quale si richiede l'utilizzo;
 - il periodo e gli orari nei quali si intende utilizzare il locale richiesto;
 - una descrizione dettagliata del motivo per il quale si intende utilizzare il locale richiesto, anche corredata, laddove possibile, da documentazione che ne permetta una comprensione più approfondita;
3. Le indicazioni riportate nella domanda dall'associazione richiedente non vincolano in alcun modo l'Amministrazione comunale, la quale tuttavia ne terrà conto nel disporre l'assegnazione dei locali, rispettandole laddove possibile.
4. L'Amministrazione Comunale potrà assegnare lo stesso spazio a più associazioni, laddove siano compatibili periodi e orari richiesti.
5. L'assegnazione di locali in via occasionale dovrà essere richiesta con indicazione di giorno, orari e motivazione di utilizzo, su apposito modulo messo a disposizione dal servizio competente.

Art. 19 – CANONE E RECUPERO FORFETTARIO DELLE SPESE

1. La Giunta Comunale approva con propria deliberazione, l'entità del canone da applicare ai locali di proprietà comunale disponibili per l'assegnazione, nonché l'entità del rimborso forfetario per le utenze relative ai locali di cui sia possibile l'assegnazione.

2. In riferimento agli immobili di cui sopra, è possibile la riduzione del canone o corrispettivo determinato con le modalità indicate come segue:

- a) riduzione di una percentuale variabile fino al 70% per i soggetti operanti nell'ambito dei settori di attività e di impegno nei campi assistenziali e socio sanitario;
- b) riduzione di una percentuale variabile fino al 40% per i soggetti operanti nei settori ricreativo, culturale, sportivo, ambientale.

3. Le riduzioni di cui al comma precedente sono stabilite con apposita deliberazione di giunta comunale, congruamente motivata in relazione alle esigenze e alle finalità perseguite.

4. Le utenze dei locali concessi in uso alle associazioni (consumi di acqua, luce, gas, pulizia fosse biologiche, spese manutenzione programmata, condominiali, oltre alla tassa rifiuti ecc....), rimangono di regola intestate al Comune di Vigarano Mainarda. Nel caso di assegnazioni continuative l'Amministrazione comunale potrà prevedere l'intestazione delle utenze all'associazione beneficiaria.

5. Ciascuna Associazione beneficiaria di un locale si impegna a corrispondere un rimborso spese forfetario per le utenze, su base annuale o frazione relativa al periodo effettivo di assegnazione, la cui entità è stabilita per ciascun locale dalla giunta con la deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo. Il pagamento del

rimborso spese per le utenze dovrà essere effettuato al termine del periodo di assegnazione del locale, con obbligo di invio al servizio competente della ricevuta di pagamento. Nel caso di assegnazioni pluriennali, il mancato pagamento della somma prevista a titolo di rimborso spese forfettario nei termini, comporterà l'automatica decadenza della concessione d'uso per l'anno successivo.

6. Sono inoltre a carico dell'assegnatario:

- la pulizia e il decoro dei locali concessi in uso e degli spazi in comune con eventuali altre associazioni concessionarie;
- le spese assicurative per le attività svolte (assicurazione per responsabilità civile);
- la manutenzione ordinaria, nel caso di concessioni della durata superiore ad anni uno;
- l'onere di smaltimento dei rifiuti nel rispetto del Regolamento comunale vigente.

Art. 20 – COMODATO GRATUITO

1. Il comodato gratuito, concesso unitamente al patrocinio dell'iniziativa, è consentito esclusivamente nelle seguente ipotesi:

- a) a favore di soggetti senza scopo di lucro che si convenzionino con il Comune per progetti di particolare rilevanza, senza finalità di lucro, finalizzati alla realizzazione di attività di interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, e/o strumentali alla realizzazione di attività istituzionali, da svolgere con l'eventuale coinvolgimento della strutture comunale preposta, in attuazione del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale;
- b) a favore di enti pubblici non economici, anche territoriali (regioni, città metropolitane, comuni e loro associazioni o articolazioni), nell'ambito di accordi di programma o di accordi ex. Art. 15 L 241/90 finalizzati alla prestazione di servizi di interesse pubblico e/o di carattere istituzionale, e/o strumentali alla realizzazione di attività istituzionali;
- c) a favore di associazioni che operano nei campi assistenziale, sanitario e sociale iscritte all'Albo comunale per richieste occasionali di locali per lo svolgimento di iniziative connesse ai propri fini istituzionali o a favore di associazioni per lo svolgimento di iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale o di iniziative di particolare rilievo ed importanza per la comunità locale.

Art. 21 – PROCEDIMENTO E ASSEGNAZIONE DEI LOCALI

- 1. Nel caso di richieste di spazi e locali a carattere occasionale o temporaneo, il servizio tecnico risponderà tramite una semplice comunicazione scritta che dovrà comunque riportare le modalità di accesso alla struttura e i vincoli per l'utilizzo dei locali.
- 2. Nel caso di richieste a carattere continuativo, la richiesta dell'associazione sarà esaminata dalla Giunta comunale che, con atto di indirizzo, darà indicazioni all'ufficio tecnico.
- 3. Il provvedimento di assegnazione in via continuativa (o di diniego motivato) degli spazi e locali sarà effettuato dal Settore tecnico e dovrà essere concluso entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dell'Associazione e dovrà indicare le modalità di accesso alla struttura, i vincoli per l'utilizzo della stessa, l'eventuale canone previsto, nonché l'entità del rimborso spese forfettario per le utenze.
- 4. Le domande presentate da associazioni che risultino assegnatarie di locali di cui l'Amministrazione ha la necessità di riottenere la disponibilità, beneficiano del diritto di prelazione per altri locali, così come individuato al comma 2 dell'Art. 17.

Art. 22 – RESPONSABILITA'

- 1. Le Associazioni che beneficiano di spazi e locali di proprietà comunale si assumono ogni responsabilità civile e penale per danni o lesioni che possano derivare agli utenti, a terzi e al patrimonio comunale durante l'uso degli spazi e locali assegnati.

Art. 23 – VIGILANZA E CUSTODIA

- 1. Durante l'utilizzo dei locali deve essere presente personale facente parte dell'Associazione, che si impegni alla custodia degli ambienti e a segnalare all'Amministrazione comunale tempestivamente eventuali problematiche riscontrate.

Art. 24 – NORME DI COMPORTAMENTO DEI BENEFICIARI

1. L'uso dei locali destinati ad essere sede dell'Associazione o luogo di attività della stessa, dovrà essere improntato al massimo rispetto dei beni pubblici.
2. L'assegnatario dovrà rispettare e fare rispettare tutte le norme che disciplinano l'utilizzo dei locali degli spazi assegnati ed in particolare dovrà garantire:
 - che nei locali assegnati si svolgeranno esclusivamente riunioni, conferenze, manifestazioni culturali e ricreative non aventi scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dalle norme di legge ed in linea con le finalità dell'Associazione stessa;
 - il rispetto delle prescrizioni definite sul locale in termini di prevenzione incendi, evacuazione, destinazione d'uso e quanto altro stabilito;
 - la buona conservazione dei locali e degli arredi, riconsegnandoli nelle stesse condizioni in cui sono stati messi a disposizione;
 - che venga rispettato il divieto di fumare nei locali;
 - di non arrecare in alcun modo molestia alle altre attività ivi ospitate;
 - di non apporre targhe o scritte all'esterno dei locali, se non con autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - di assicurarsi che non accedano ai locali più persone di quelle consentite dalle norme vigenti;
 - di curare la pulizia e la sorveglianza dei locali;
 - di non utilizzare impianti elettrici diversi da quelli esistenti; ogni eventuale attrezzatura o struttura introdotta (per la quale dovrà esser data preventiva comunicazione al Settore tecnico) dovrà essere conforme alla normativa vigente e la responsabilità per l'uso è demandata esclusivamente all'Associazione stessa;
 - di non eseguire modifiche, ancorché minime ai locali assegnati, se non con la preventiva ed espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità presente o futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi, in relazione all'uso dei locali assegnati.
3. L'Amministrazione Comunale può effettuare indagini periodiche presso le Associazioni assegnatarie, onde verificare lo stato degli immobili e la rispondenza di quanto affermato nelle dichiarazioni presentate.

Art. 25 – REVOCA DELL'UTILIZZO

1. L'Amministrazione Comunale può verificare periodicamente lo stato delle assegnazioni.
2. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio Tecnico verifichi che le Associazioni non adempiano a quanto stabilito dal presente Regolamento o riscontri disomogeneità tra le assegnazioni e l'utilizzo effettivo di qualsiasi genere, contesterà per iscritto le inadempienze al referente dell'Associazione.
3. La revoca dell'assegnazione scatterà automaticamente nei seguenti casi:
 - ad un secondo riscontro di inadempienze, nel caso previsto dal precedente comma 2;
 - per gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento;
 - nel caso in cui l'Associazione si sciogla.

TITOLO IV - CONCESSIONE TEMPORANEA DI ATTREZZATURE COMUNALI DESTINATE ALLO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE

Art. 26 – OGGETTO

1. Il titolo IV del presente Regolamento disciplina la concessione in uso temporaneo alle associazioni iscritte all'Albo comunale di attrezzature destinate allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni e iniziative in genere.
2. Esula dal presente Regolamento ogni utilizzo di materiale per finalità istituzionali del Comune o di altri Enti e Istituti Pubblici.

Art. 27 – DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La concessione all'utilizzo delle attrezzature viene riconosciuta ad associazioni regolarmente costituite e iscritte all'Albo comunale tenuto dall'Amministrazione, e che accettino tutte le disposizioni di cui al presente

regolamento.

2. La concessione all'utilizzo delle attrezzature viene valutata dal Servizio Tecnico sulla base di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco e pervenuta al protocollo comunale con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento della manifestazione.

La richiesta, redatta su modulo predisposto dall'Amministrazione, deve contenere i seguenti elementi:

- associazione richiedente;
- nominativo e recapito telefonico del referente dell'associazione per l'utilizzo del materiale richiesto;
- denominazione e oggetto dell'iniziativa in cui si intende utilizzare il materiale richiesto;
- luogo e data di svolgimento dell'iniziativa;
- eventuale patrocinio comunale alla manifestazione;
- quantità e qualità del materiale oggetto della richiesta;
- durata dell'utilizzo del materiale;
- giorno e ora di ritiro del materiale;
- giorno e ora di restituzione del materiale;
- impegno a risarcire il Comune per eventuali danni cagionati alle attrezzature ed al materiale oggetto di richiesta, così come definito al successivo articolo 29.

Art. 28 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di materiale viene disposta dal Responsabile del Settore tecnico sulla base delle disponibilità all'atto della richiesta, nel rispetto delle priorità, di cui al successivo comma 7.
2. La risposta viene comunicata al richiedente in forma scritta. In forma scritta deve essere analogamente comunicato il rifiuto alla concessione, con espressa indicazione del motivo del diniego.
3. L'Associazione che abbia ottenuto la concessione del materiale richiesto, è tenuta a ritirare lo stesso a propria cura e spese dai locali presso i quali si trova riposto, e a riconsegnarlo presso gli stessi entro la data concordata con l'Amministrazione.
4. Nel caso di manifestazioni ed eventi patrocinati dal Comune, l'Associazione organizzatrice può richiedere il trasporto del materiale necessario al Comune stesso. Il Responsabile del Servizio competente provvede ad organizzare il trasporto del suddetto materiale se sussistono le condizioni per accogliere la richiesta.
5. Il materiale richiesto dovrà essere riconsegnato dall'Associazione che lo ha avuto in concessione nello stato originale nel quale lo ha ritirato, pena risarcimento secondo le modalità stabilite al successivo Art. 29.
6. La concessione del materiale viene effettuata in modalità gratuita per le iniziative che godono del patrocinio dell'Amministrazione Comunale.
7. La concessione del materiale richiesto deve essere valutata, in caso di concomitanza delle richieste, sulla base della data di presentazione dell'istanza.

Art. 29 – RISARCIMENTO PER DANNI

1. Qualora il Responsabile del Servizio Tecnico accerti che il materiale riconsegnato dall'Associazione che lo ha avuto in concessione presenta danni strutturali di rilievo, provvede a richiedere un risarcimento all'Associazione stessa al fine di ripristinare lo stato originale delle attrezzature danneggiate.
2. L'entità del risarcimento è stabilita sulla base del valore economico del materiale danneggiato, attraverso la richiesta di idoneo preventivo ad una ditta specializzata per il ripristino del danno.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - COLLEGAMENTI CON IL PIANO ANTI CORRUZIONE

1. L'attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti, pubblici e privati, sussidi e contributi di vario genere a sostegno del reddito è inserita nelle aree a rischio di corruzione del vigente piano anticorruzione del Comune di Vigarano Mainarda.
2. Per queste ragioni valgono tutte le disposizioni previste nel suddetto piano relativamente alla predetta attività.

Art. 31 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Il presente regolamento abroga le precedenti disposizioni comunali inerenti la materia.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di Legge e i

Regolamenti che disciplinano l'attività dell'Amministrazione Comunale.

Art. 32 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.